

180.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3
Missioni vevoli nella seduta del 19 luglio 2002 .....	3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	4
Atti di controllo e di indirizzo .....	5
<b>Disegno di legge di conversione n. 2972</b> ....	6
(Sezione 1 – Ordini del giorno) .....	6

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 19 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Colucci, Cristaldi, Delfino, Detomas, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Delfino, Detomas, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Tabacci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUFFO: « Norme per l'istituzione di un codice etico di condotta per gli appartenenti alle Forze dell'ordine » (3042);

COLLÈ ed altri: « Disposizioni per la soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi e per la detrazione dell'IVA per il cosiddetto "turismo d'affari" » (3043);

CALZOLAIO: « Disposizioni per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato degli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero » (3044).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge d'iniziativa popolare.**

In data 18 luglio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Istituzione di una commissione per l'elaborazione di una proposta per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie ed eventuale istituzione di un'imposta nazionale » (3041).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PACINI:** « Modifica all'articolo 123 della Costituzione in materia di promulgazione degli statuti regionali sottoposti a referendum popolare » (2943) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**MARONE ed altri:** « Ordinamento della polizia locale e norme per garantire la sicurezza urbana » (2951) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*II Commissione (Giusitizia):*

**TANZILLI ed altri:** « Disposizioni per l'istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia » (2663) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VI Commissione (Finanze):*

**MARINELLO:** « Soppressione delle imposte gravanti su atti, contratti e documenti relativi a trasferimenti di proprietà finalizzati alla ricostruzione dell'area del Belice » (1777) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

*VII Commissione (Cultura):*

**ROSITANI e CARLUCCI:** « Nuova disciplina delle cinematografia » (2956) *Parere*

*delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

**MERLO:** « Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti di tutela ambientale » (2813) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

**PECORARO SCANIO:** « Incentivi in favore delle piccole imprese che applicano ai propri dipendenti le disposizioni dello Statuto dei lavoratori » (2914) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

**CARLI ed altri:** « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici » (3016) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Richiesta di un parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 18 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (125).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 agosto 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138, RECANTE INTERVENTI URGENTI  
IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENI-  
MENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA ANCHE NELLE AREE SVANTAGGIATE (2972)**

**(A.C. 2972 - Sezione 1)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame stabilisce una serie di agevolazioni relative alle accise sui prodotti petroliferi;

in Basilicata si trova il più grande giacimento petrolifero della penisola, il cui sfruttamento arreca danni notevoli all'ambiente e all'economia regionale ed in particolare alle attività preesistenti, quali l'agricoltura e il turismo;

si ritiene doveroso dare una chiara contropartita ai cittadini lucani e specifiche agevolazioni agli operatori del bacino petrolifero di cui alla legge regionale n. 40,

impegna il Governo

a ridurre del 30 per cento le accise sui prodotti petroliferi alla pompa acquistati dai cittadini residenti in Basilicata;

a concedere un credito d'imposta di pari percentuale agli operatori economici

(agricoltori, artigiani, ecc.) residenti nei comuni interessati dalle estrazioni petrolifere (legge regionale n. 40);

a concedere alla Regione Basilicata un contributo straordinario di importo pari a 50 milioni di euro nel triennio 2003-2005 per il ripristino e la tutela ambientale.

9/2972/1. (nuova formulazione) Lettieri, Milana.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame sospende fino al 31 dicembre 2002 il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per l'acquisto di autovetture nuove o usate con potenza fino a 85 Kw, con contestuale rottamazione di auto non catalizzata;

l'IPT rappresenta, per importanza e volume di riscossioni, il secondo tributo delle province e garantisce altresì un'ampia autonomia in ordine all'aliquota eventualmente applicabile (fino al 20 per cento della tariffa stabilita);

il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, individua le modalità di rimborso del mancato introito derivante dall'applicazione della norma,

impegna il Governo

a garantire:

che i dati relativi all'ammontare delle minori entrate siano comprensivi delle aliquote applicate dalle province;

che i dati siano forniti tempestivamente dall'Acì al Ministro dell'economia e delle finanze e i relativi pagamenti vengano effettuati nei tempi più brevi possibili alle province.

9/2972/2. Osvaldo Napoli, Scherini, Mauro, Zanetta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede agevolazioni fiscali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico, consistenti, tra l'altro, nell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, che comportano effetti finanziari sui bilanci delle regioni e delle province autonome, cui si dovrà far fronte con provvedimenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni elaborate da un apposito comitato;

attualmente, le imprese, anche quelle con una vasta e diffusa articolazione organizzativa sul territorio, come ad esempio ANAS, ENEL, FS s.p.a, Poste s.p.a, TIM, eccetera, sono tenute al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ad esse intestati esclusivamente in ragione della collocazione territoriale della sede legale, prescindendo dalla loro reale e prevalente ubicazione ed utilizzazione;

le tasse automobilistiche sono concepite quale forma di partecipazione dell'utente ai costi di realizzazione e di gestione delle infrastrutture viarie, oltre che ai costi sociali e di impatto ambientale prodotti dalla circolazione stradale,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo di concertazione con le regioni e le province autonome e con le

organizzazioni di rappresentanza delle imprese, a definire una nuova disciplina del pagamento dell'imposta automobilistica che, anziché tener conto del dato formale, faccia sorgere detto onere, in ragione della reale utilizzazione dei veicoli in questione, a favore delle regioni di riferimento.

9/2972/3. Duca, Panattoni, Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

la riforma costituzionale del titolo V affida alle regioni piena responsabilità nella gestione delle risorse per la tutela della salute;

è importante garantire al Servizio sanitario nazionale le condizioni finanziarie per una gestione ordinata ed una razionale programmazione delle risorse,

impegna il Governo

ad adottare misure che consentano di trasferire alle regioni l'anticipazione della quota di finanziamento del Fondo sanitario di competenza statale in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

9/2972/4. Battaglia, Giacco, Zanotti.

La Camera,

premesso che:

è importante, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantire un'adeguata risposta farmacologica a tutti i cittadini indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche,

impegna il Governo

a garantire la gratuità dei farmaci innovativi che riguardano le patologie croniche, ad alta mortalità ed invalidanti;

a tener conto, nella riclassificazione del prontuario, di fattori guida quali il metodo di rilascio e d'azione del farmaco, gli effetti collaterali, il principio attivo;

a garantire comunque la libertà di scelta terapeutica, in scienza e coscienza per i medici, affinché le cure prescritte siano appropriate alla singola situazione patologica.

9/2972/5 (Testo così modificato nel corso della seduta). Bognesi, Di Serio D'Antona, Petrella.

La Camera,

premesso che:

il settore industriale automobilistico del nostro Paese è uno dei più importanti comparti produttivi con oltre un milione e mezzo di lavoratori che rappresentano il sette per cento del totale complessivo degli occupati e una quota del PIL che supera il cinque per cento;

l'industria automobilistica attraversa una difficile crisi che, se non affrontata adeguatamente, potrebbe comportare un forte ridimensionamento in termini di occupati, di capacità produttiva e di capacità di innovazione tecnologica, con il rischio di vedere definitivamente allontanarsi dal nostro Paese la guida di questo comparto produttivo;

le misure di ristrutturazione del gruppo FIAT, del suo assetto finanziario, le scelte annunciate di investimento e di dismissione, hanno lasciato ancora incertezza sulla solidità e sulle reali prospettive del piano industriale presentato, per il successo del quale occorrono ingenti risorse ed una chiara scelta sul *core business* dell'azienda;

gli interventi finora proposti dal Governo appaiono del tutto inadeguati a fare fronte alla crisi attuale e ad accompagnare una solida e duratura ripresa dell'industria automobilistica nazionale, né si intravedono le iniziative di politica industriale di più largo respiro capaci di tracciare la traiettoria industriale e finanziaria di questa ripresa, consegnando esclusivamente al piano del gruppo FIAT, con tutte le sue contraddizioni il compito

di qualificare e sviluppare un comparto industriale decisivo per il futuro del Paese;

sarebbero necessarie misure strutturali capaci di consolidare il mercato automobilistico del nostro Paese, adeguandolo alle norme degli altri paesi europei, liberandolo dal peso di oneri e balzelli che lo condizionano, penalizzano i consumatori italiani e rallentano il ricambio del parco automobilistico. Misure quali l'abolizione del PRA e dell'IPT avrebbero certamente l'effetto di consolidare il mercato e di alleggerire il differenziale negativo che grava sull'acquisto di automobili in Italia;

il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla sottoscrizione del protocollo di Kyoto, deve indurre ad una più decisa politica per favorire la sostituzione di quella parte del parco automobilistico ancora alimentato a benzina super o con motori diesel di vecchia generazione, mentre si segnala la mancanza di un adeguato intervento di incentivazione per favorire la diffusione di autoveicoli alimentati a gas metano e GPL, una tecnologia pulita per la quale si registra tra l'altro un importante vantaggio competitivo dell'industria nazionale;

si registra un perdurante ritardo nella ricerca e nell'innovazione tecnologica che deve rapidamente essere superato, impegnando risorse pubbliche e private adeguate e favorendo la collaborazione tra imprese, centri di ricerca ed università;

l'indotto ha una importanza riconosciuta nel settore industriale automobilistico, dimostrata dalle crescenti committenze da parte di soggetti non nazionali, si individua come priorità la necessità di realizzare e rafforzare la costituzione dei distretti attraverso un adeguato sostegno finanziario finalizzato alle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, mentre è necessario che vengano varate misure capaci di consentire alle piccole e medie imprese di superare la fase di crisi, quali la possibilità di elevare il tetto della compensazione di imposta sull'IVA per restituire ad esse la necessaria liquidità;

l'attuale situazione di incertezza rende difficile, come testimonia l'andamento delle trattative sindacali in corso, una gestione concertata degli esuberanti e l'applicazione della cassa integrazione, lasciando migliaia di lavoratori senza prospettive e con il rischio che possano prodursi forti tensioni sociali;

particolarmente grave appare la situazione delle imprese e dei lavoratori dall'indotto FIAT, per i quali occorre predisporre meccanismi che consentano di estendere ad essi i benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità,

impegna il Governo

ad attivare urgentemente una sede di confronto con le parti sociali, un vero e proprio tavolo per il rilancio dell'industria automobilistica nazionale al fine di concertare un intervento di politica industriale che coniughi misure diverse e mobiliti l'insieme delle risorse dell'impresa e del lavoro.

9/2972/6. Bersani, Violante, Nigra, Buglio, Benvenuto, Gambini, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Pistone.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame autorizza l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2002 delle agevolazioni per le emulsioni di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento (cosiddetto « gasolio bianco »),

l'effettiva ecologicità del gasolio bianco è stata rimessa in discussione da recenti esperimenti realizzati in occasione dell'apertura del tunnel Ravone di Bologna nel luglio 2001;

la sperimentazione, eseguita dal Comune di Bologna, dall'Azienda trasporti comunale e dal CNR-ISA, ha dimostrato

che il gasolio bianco non è meno inquinante rispetto ad altri prodotti petroliferi, sottoposti ad un'aliquota di accisa più elevata;

è stata presentata in merito, in data 24 aprile 2002, l'interrogazione parlamentare n. 5-00879, a cui non è ancora stata fornita risposta dal Governo:

impegna il Governo

a procedere a nuove verifiche sulla ecologicità del gasolio bianco.

9/2972/7. (Testo così modificato nel corso della seduta). Bricolo, Polledri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 29 marzo 2001, n. 135, prevede che sia valorizzato il ruolo delle associazioni *pro loco*;

la necessità di valorizzare forme di organizzazione economica anche diverse da quelle dell'impresa a scopo di lucro, richiede l'adozione di misure attente sotto il profilo economico e fiscale;

l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, esonera i soggetti che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della legge 18 dicembre 1991, n. 398, e le associazioni di promozione sociale dall'obbligo dell'emissione dei titoli di accesso mediante gli appositi misuratori fiscali per le attività di intrattenimento organizzate a favore dei soci;

l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), prevede l'applicazione dell'esonero predetto alle associazioni *pro loco*;

l'attività delle *pro loco*, tesa alla promozione di manifestazioni culturali, artistiche e sportive, si svolge non soltanto a favore dei soci,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative necessarie a chiarire che l'esonero dall'obbligo

di emettere i titoli di accesso mediante i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, si intende esteso alle *pro loco* senza alcuna limitazione.

9/2972/8. Crosetto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame, nel fornire l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto, prevede, al comma 2, lettera *b*), che « non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b*) del comma 1, per beni o sostanze materiali residuali di produzione o di consumo » ove sussista la seguente condizione: « se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22 »;

secondo la normativa attualmente vigente, il combustibile da rifiuti (CDR), anche qualora sia di qualità elevata, può essere utilizzato solo nell'ambito di procedure di recupero così come previste nel citato allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997;

il disegno di legge n. C1798, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, avendo compreso l'importanza strategica da un punto di vista ambientale del riutilizzo del CDR di qualità elevata in processi produttivi autonomi, che esulino dal regime dei rifiuti, ha previsto, all'articolo 5-*bis* introdotto in Commissione ambiente e territorio, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti, l'inse-

rimento, dopo la lettera *f-quater* del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, della seguente lettera:

« *f-quinquies*) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, così come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in cocombustione, così come definita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2002 »,

impegna il Governo

a non vanificare il principio secondo cui il riutilizzo del CDR di qualità elevata, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 in cocombustione in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, esula dalle attività di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti.

9/2972/9. Armani, Paroli.

La Camera,

visto l'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che sospende fino al 31 dicembre 2002 il pagamento della imposta provinciale di trascrizione per l'acquisto di autovetture nuove o usate con potenza fino a 85 Kw, con contestuale rottamazione di auto non catalizzata;

considerato che l'imposta provinciale di trascrizione rappresenta, per importanza e volume di riscossioni, il secondo tributo delle province e garantisce altresì una ampia autonomia in ordine alla aliquota eventualmente applicabile (fino al 20 per cento della tariffa stabilita);

visto il comma 4 dell'articolo 2 del succitato decreto, con cui vengono indivi-

duate le modalità di rimborso del mancato introito derivante dall'applicazione della norma;

impegna il Governo

a garantire che:

i dati relativi all'ammontare delle minori entrate siano comprensivi delle aliquote applicate dalle province;

i dati siano forniti, entro il giorno 5 di ogni mese, dall'Acì al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede entro i successivi 10 giorni a riversare il relativo importo alle province.

9/2972/10. Grandi.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha deciso la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS in società per azioni, al fine di garantire l'efficienza e la maggiore tempestività degli interventi sulle reti stradali di competenza statale; a tal fine appare indispensabile preservare e potenziare una articolazione territoriale dell'ANAS Spa, idonea a garantire un rapporto diretto di costruttività e continua collaborazione con le diverse istituzioni locali;

tale esigenza è particolarmente avvertita nel Mezzogiorno, in considerazione dei tanti problemi che investono la rete stradale delle regioni del Sud, nonché delle tante esigenze che attendono, con le nuove competenze, da tempo, risposte adeguate;

impegna il Governo

ad assicurare che l'assetto organizzativo e l'articolazione territoriale dell'ANAS Spa prevedano la creazione di un'adeguata struttura nell'ambito della nuova società per azioni per la più efficiente e pronta programmazione e gestione degli interventi e delle opere da realizzare sulla rete stradale e autostradale di competenza del-

l'ANAS, nel Mezzogiorno, in un rapporto di proficua collaborazione con gli enti locali.

9/2972/11. Annunziata.

La Camera,

impegna il Governo

a definire in maniera più puntuale e a riconoscere come soggetti con un proprio profilo giuridico, oltre che culturale e sociale, gli enti di promozione sportiva, quali associazioni che hanno per fine la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con caratteristiche ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo; tale definizione deve tendere ad un concreto riconoscimento di una sostanziale pari opportunità, anche nell'accesso autonomo alle risorse, oggi riconosciuto prevalentemente al Coni e alle federazioni sportive nazionali;

a favorire il pieno coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali, coerentemente con il nuovo ordinamento costituzionale, nella programmazione delle politiche atte a promuovere lo sport, anche attraverso l'istituzione di organismi paritari presso il Ministero dei beni culturali.

ad incentivare, anche attraverso il sistema delle aspettative e dei permessi non retribuiti, l'opera che i dipendenti pubblici svolgono quali dirigenti e tecnici volontari di società sportive dilettantistiche.

9/2972/12. Giovanni Bianchi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2972;

considerato che:

è viva la preoccupazione relativa alla posizione fiscale e contributiva dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre

1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990;

impegna il Governo

a favorire la regolarizzare della posizione di tali soggetti relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare ancora dovuto entro il 15 dicembre 2002.

9/2972/**13**. Enzo Bianco.

La Camera,

vista la situazione di precarietà e incertezza per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie in cui si troveranno milioni di anziani a seguito della conversione in legge del decreto legge n. 138;

visto che tale decreto, di fatto, costringe le Regioni ad aumentare i *tickets* e la partecipazione della spesa a carico dei cittadini;

considerato che il rapporto costo beneficio posto alla base delle valutazioni del ministro per il «*delisting*» rischia di introdurre surrettiziamente un *ticket* ignobile, a danno dei cittadini ed in particolare degli anziani malati, ponendo a carico di questi la differenza tra il costo del farmaco appropriato, usato da anni, ed uno meno costoso e diverso;

impegna il Governo:

a) ad esplicitare che la soppressione semestrale della anticipazione alle Regioni deve intendersi come possibilità, a richiesta, di anticipare anche l'intero importo;

b) ad esplicitare che la valutazione costo/beneficio si riferirà all'ambito di categorie omogenee di farmaci, che mantengano per il paziente stessa efficacia,

stessi effetti collaterali e medesime controindicazioni.

9/2972/**14**. Bindi, Fioroni, Burtone, Mossella, De Franciscis.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2972;

considerato che:

l'articolo 10 del decreto legge n. 138 determina la potenziale esclusione di numerose imprese dall'agevolazione del credito di imposta;

impegna il Governo

a prevedere che le istanze respinte per esaurimento dei fondi stanziati siano inserite, secondo l'ordine cronologico di arrivo, in un elenco valido ai fini dell'acquisizione del beneficio per l'anno successivo.

9/2972/**15**. Boccia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto legge n. 138, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, disciplina il monitoraggio dei crediti d'imposta;

in particolare tale articolo stabilisce le modalità per il controllo dei flussi relativi ai crediti di imposta, rimandando all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

il suddetto articolo, al comma 2, ultimo periodo, prevede che i soggetti interessati da questa norma non potranno più fruire del credito a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdizionale di cui al periodo precedente, con il quale è comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili;

la *Gazzetta Ufficiale* è pubblicata con la data del giorno antecedente alla sua disponibilità: conseguentemente il contribuente verrebbe a conoscenza dell'esauri-

mento dei fondi solo il giorno successivo, con il rischio di aver effettuato una indebita compensazione;

la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, prevede, all'articolo 3, comma 2, che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'emanazione dei successivi decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 del decreto legge, un termine congruo pari almeno a sessanta giorni entro il quale il contribuente, avuta notizia a mezzo *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento del credito d'imposta, possa porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti all'impossibilità di fruire del beneficio.

9/2972/16. Bottino.

La Camera,

premessi che;

il Governo, dopo un grave e ingiustificato ritardo, ha preso atto della emergenza idrica nel Mezzogiorno ed, in particolare, in Sicilia, annunciando una serie di interventi per affrontare nell'immediato la siccità che sta mettendo a rischio il presente e il futuro del settore agricolo, con l'incertezza persino in ordine all'erogazione dell'acqua per uso potabile;

i cambiamenti climatici e la rarefazione delle precipitazioni atmosferiche determinano la impellente e improcrastinabile necessità di procedere ad una nuova politica di raccolta e gestione delle acque;

non è possibile ipotizzare, come ha fatto il Ministro dell'ambiente, di scaricare

sui cittadini e sul mondo produttivo i costi dell'assenza di una strategia nel lungo periodo in ordine alla gestione della risorsa acqua, aumentandone esclusivamente il costo;

gli annunci sulla realizzazione di infrastrutture per l'acqua non devono risultare i soliti *spot* elettorali del Governo;

impegna il Governo

a stanziare, nell'ambito della legge finanziaria per il triennio 2003-2005, 500 milioni di euro per ciascun anno per affrontare l'emergenza idrica, consentire l'ammodernamento della rete idrica e sostenere il comparto zootecnico e agricolo del Mezzogiorno ed, in particolare, della Sicilia.

9/2972/17. Burtone.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contemplava, nella sua formulazione presentata alla Camera, anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, non motivate dal carattere d'urgenza, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici, quali il CONI (all'articolo 8) e tali interventi mal si prestano ad un'organica e adeguata disciplina normativa mediante lo strumento del decreto legge;

in particolare le disposizioni concernenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche rimandano all'emanazione di regolamenti governativi incidenti sulla disciplina ordinamentale delle società e che la materia dell'ordinamento sportivo è oggetto di potestà legislativa concorrente delle Regioni;

tale riassetto viene motivato dal governo come strumento per rimediare

alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e la necessità di diffondere la pratica sportiva con una destinazione di quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame e di non voler apportare alcuna modifica per rimediare ad un intervento gravemente lesivo di principi fondamentali del nostro ordinamento;

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative volte a concordare protocolli d'intesa fra Governo e Regioni, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, secondo il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 120 riformato della Costituzione, allo scopo di intervenire affinché sia garantito effettivamente lo sport quale attività sociale accessibile a tutti e al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, tenendo conto anche di criteri omogenei in funzione della popolazione e delle differenze fra regioni Nord e Sud del Paese.

9/2972/**18**. Bressa.

La Camera,

considerata l'emergenza siccità in molte regioni italiane;

impegna il Governo

ad emanare norme finalizzate a regolarizzare le posizioni contributive ed a sospendere le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi in favore degli operatori agricoli delle regioni colpiti da emergenza siccità.

9/2972/**19**. Camo.

La Camera,

in relazione agli articoli 5, 10, 11 del decreto legge in esame, ed alle restrizioni finanziarie per il Credito di Imposta,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministro dell'economia

ad emanare decreti concernenti le determinazioni sulle quote annue di risorse da assegnare per il credito di imposta, pari almeno alla media delle erogazioni degli ultimi 3 anni.

9/2972/**20**. Carbonella.

La Camera,

considerata la drammatica emergenza idrica;

impegna il Governo

ad intervenire in favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 185/1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze, mediante l'esonero del 70 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

9/2972/**21**. Cardinale.

La Camera,

premesso che:

l'autonomia del movimento sportivo è un dato che contraddistingue e caratterizza il nostro paese;

con la riforma del titolo V della Costituzione si delinea un ruolo sempre più significativo delle regioni rispetto alle politiche sportive;

impegna il Governo

a prendere iniziative che vadano nel senso di riconoscere compiutamente il ruolo e le funzioni degli enti di promozione sportiva garantendo l'attivazione del Consiglio Nazionale dello Sport, un organismo che veda la compresenza dei diversi soggetti che costituiscono il nostro movimento sportivo, con lo scopo di meglio programmare e valorizzare le iniziative finalizzate alla crescita della pratica sportiva.

9/2972/**22**. Carra, Colasio, Mosella.

La Camera,

premessi che:

il decreto di riforma del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) convertito in legge prevede il passaggio di tutto il personale dipendente da tale Ente pubblico alla istituenda società servente « CONI Servizi Spa »;

i tempi e le modalità di tale passaggio non consentono ai lavoratori del C.O.N.I. l'esercizio di una opzione, abituale in tutti i casi analoghi, tra l'accettazione del passaggio al soggetto privato e la permanenza nell'attuale *status* di lavoro transitando volontariamente presso altra pubblica amministrazione;

va valutata la necessità sociale di garantire ai lavoratori del C.O.N.I. sia il mantenimento della stabilità occupazionale che il recupero della facoltà di opzione;

la particolare esperienza lavorativa maturata dal personale CONI rappresenta un patrimonio di rara professionalità da tutelare e che a tali operatori deve essere riconosciuta una considerevole parte del merito per i grandi successi ottenuti dallo sport italiano pur a fronte della grave situazione economica ed organizzativa in cui essi hanno operato;

impegna il Governo

a prevedere nel decreto, che fisserà le modalità del passaggio del personale, gli strumenti per consentire, in fase di prima applicazione, al personale transitato dal CONI alla CONI Spa l'applicabilità delle norme di mobilità volontaria previste per il personale pubblico, in ciò favorendo per quanto possibile il passaggio ad amministrazioni pubbliche operanti nel settore dello sport e del tempo libero;

ad adoperare, anche quale azionista unico della CONI Servizi Spa, perché la fase di avvio ed assestamento di tale nuova società, fase stimata in due anni, non preveda riduzioni di personale se non per dimissioni volontarie, anche incentivate, o per raggiungimento dei limiti di età pensionabile.

9/2972/**23**. Ciani.

La Camera,

1) l'autonomia del movimento sportivo è un dato che contraddistingue e caratterizza il nostro paese;

2) il nuovo meccanismo di finanziamento del Coni conseguente all'unificazione delle competenze in materia di giochi presso il Ministero delle finanze,

impegna il Governo

a definire misure atte a garantire la tempestività e l'adeguatezza del trasferimento delle risorse finanziarie al Coni, garantendo l'attribuzione al Coni stesso di un'anticipazione annua, pari almeno al 50 per cento della quota globale ad esso spettante, allo scopo di garantire una migliore e più ottimale programmazione delle attività per quanto attiene le politiche sportive.

9/2972/**24**. Colasio, Mosella, Bimbi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto in esame modifica la materia della riscossione dei tributi al fine del potenziamento dell'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari;

le maggiori entrate previste sono pari a milioni di euro 146 per il 2002, 635 per il 2003 e 455 per il 2004;

altre entrate sono attese dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 4 in cui si attua una unificazione delle competenze in materia di giochi che, secondo le valutazioni del Governo produrrà un maggior gettito per l'erario pari a circa 20 milioni di euro per il 2003 e circa 60 milioni di euro per il 2004,

impegna il Governo

ad informare entro il 30 novembre 2002 il Parlamento sulle conseguenze delle misure in esame sulle entrate e sull'equilibrio dei conti pubblici.

9/2972/**25**. De Franciscis.

La Camera,

considerata la grave crisi del settore automobilistico;

impegna il Governo

ad emanare norme per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, nonché a prevedere la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista, a carico del Fondo unico

per le imprese previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998.

9/2972/**26**. Delbono.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, all'articolo 2, prevede l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l'acquisto di vetture nuove conformi alla normativa CEE sull'inquinamento, a fronte del quale siano cedute vetture non conformi destinate alla rottamazione;

analogo beneficio è esteso agli acquisti di veicoli usati da parte di imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati;

il provvedimento tende da un lato a sostituire il parco vetture circolante più vecchio ed inquinante, con vetture conformi alla normativa CEE sulle emissioni, e dall'altro a rilanciare la industria automobilistica, oggi in grave crisi;

l'estensione del beneficio a veicoli usati, oltretutto inutile ai fini del rilancio della industria automobilistica, può essere fonte di gravi abusi sotto il profilo ambientale ove non sostenuta da idonei strumenti di controllo che la normativa non prevede in maniera specifica, rinviando alle modalità di controllo previste dall'articolo 80 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

impegna il Governo

ad attuare, contestualmente alla entrata in vigore del provvedimento, un sistema di controllo pubblico, mediante gli Uffici provinciali della Motorizzazione o altro organismo, affinché sia garantita la conformità alla normativa CEE dei veicoli usati reimmessi nel mercato, e perché sia scongiurato ogni abuso o danno ambientale.

9/2972/**27**. Fanfani.

La Camera,

vista la preoccupazione per i rischi di esclusione dalla rimborsabilità di farmaci innovativi per la tutela della salute di tutti i cittadini ed in modo particolare per i malati cronici, per i pazienti oncologici e per i portatori di malattie rare;

data altresì la preoccupazione per il futuro della ricerca scientifica e farmacologia nel nostro Paese a seguito di questi provvedimenti che disincentivano investimenti nella ricerca scientifica 80 posti in assenza di risorse pubbliche,

impegna il Governo

ad operare per escludere dal divieto di rimborsabilità da parte del Sistema nazionale, a valenza per l'intero Paese, i farmaci innovativi, che la comunità medico scientifica nazionale ed internazionale ritiene indispensabile per migliorare la durata e la qualità di vita dei cittadini malati.

9/2972/**28**. Fioroni, Bindi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche, nella formulazione presentata alla Camera, un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi sono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva e che, contraddittoriamente alle premesse, vengono destinate quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

anche la disciplina tributaria e civilistica delle società e associazioni spor-

tive dilettantistiche avrebbe richiesto un provvedimento organico e non un'iniziativa estemporanea come il governo ha ritenuto di dover fare con il provvedimento in esame;

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria per il 2003, l'istituzione di un « Fondo speciale », al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva; tale Fondo dovrà corrispondere a una dotazione per il 2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata.

9/2972/**29**. Fusillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, non motivate dal carattere d'urgenza, riguardanti il riassetto di alcuni enti pubblici, tra i quali l'ANAS (all'articolo 7) e che tali interventi mal si prestano ad un'organica e adeguata disciplina normativa mediante lo strumento del decreto-legge;

l'unico esito della riforma in materia è la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, motivata dal governo come strumento moderno e flessibile per il miglioramento e l'adeguamento delle strade e autostrade e che, tuttavia, per tale

riassetto sono necessari futuri adempimenti che renderanno effettivamente applicabile il provvedimento in esame, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 23 agosto del 1988;

con le disposizioni in esame non si raggiungeranno immediatamente gli obiettivi prefissati, a conferma della non necessità di intervenire tempestivamente in un settore che avrebbe richiesto invece un adeguato e approfondito dibattito e un'organica riforma;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame e di non voler apportare alcuna modifica per rimediare ad un intervento gravemente lesivo di principi fondamentali del nostro ordinamento, confermando ancora una volta la tendenza dell'attuale Governo a realizzare forti concentrazioni di poteri in capo all'esecutivo e in particolare al Ministro dell'economia;

impegna il Governo

a prevedere iniziative normative volte ad una riforma organica al fine di realizzare anche un « Piano nazionale della sicurezza stradale » con l'intento di indirizzare, coordinare le azioni e colmare le lacune strutturali e a predisporre, con la prossima legge finanziaria, la destinazione di risorse adeguate a far fronte all'inadeguatezza degli investimenti fino ad ora previsti in materia di infrastrutture e investimenti per il miglioramento della rete, della circolazione e della sicurezza stradale.

9/2972/**30**. Gambale.

La Camera,

preso atto della costituzione di una società per azioni con la denominazione « CONI servizi Spa », prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a garantire, nelle forme opportune, la partecipazione delle Regioni al capitale

societario e all'amministrazione della società.

9/2972/**31**. Gentiloni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 16-*sexies*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, ha previsto un contributo straordinario nel limite massimo di Euro 103.291.000 per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva;

il presente provvedimento prevede tra l'altro il riassetto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

impegna il Governo

a voler verificare, prima di concedere nuovi contributi economici al CONI, se e come sia stato utilizzato il contributo straordinario previsto nella citata legge e quali interventi in relazione ai compiti istituzionali e al potenziamento dell'attività sportiva siano stati posti in opera dal CONI a seguito di detto contributo.

9/2972/**32**. Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha deciso la trasformazione dell'Ente Nazionale per le strade ANAS in società per azioni, al fine di assicurare la più efficiente e tempestiva degli interventi e dei programmi di investimento sul sistema delle reti stradali di competenza statale;

a tal fine appare indispensabile concentrare le riserve e gli spazi — nel quadro di un'adeguata ed oculata programmazione delle attività dell'ANAS S.p.a. — per concorrere e per rendere più rapida la realizzazione di alcune infrastrutture stradali, essenziali per il sistema delle comunicazioni e per i processi di sviluppo economico e produttivo dell'intero Mezzogiorno; fra queste infrastrutture strategiche rientra sicuramente l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori di ammodernamento procedono con estrema ed esasperante lentezza;

impegna il Governo

a sollecitare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, a disposizione dell'ANAS S.p.a., anche per concorrere al finanziamento dei lavori di realizzazione della terza corsia e di messa in sicurezza dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, lungo l'intero tracciato di 443 Km.

9/2972/**33**. Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

è in atto un acceso dibattito sull'eventuale adozione di un condono fiscale in concomitanza con il varo della legge delega di riforma del sistema fiscale;

il vicepresidente del Consiglio, on. Fini, con riferimento alla norma relativa alla possibilità di dirimere le pendenze fiscali, ha precisato alla stampa che appare improprio parlare di condono fiscale, in quanto mancherebbe il presupposto della generalità applicativa;

impegna il Governo

a non promuovere alcuna sanatoria fiscale, peraltro non compresa nel programma del Governo e non accettabile dai contribuenti che fanno il proprio dovere fiscale.

9/2972/**34**. Frigato, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

un gruppo di 68 lavoratori della Cartiera di Arbatax non usufruisce della proroga dell'indennità di mobilità prevista dall'articolo 52, comma 46, della legge finanziaria per il 2002;

tale situazione provoca un'evidente discriminazione tra lavoratori della stessa azienda;

lo stabilimento è stato rilevato da qualche mese dall'amministrazione straordinaria e l'imprenditore subentrante ne garantisce la rimessa in produzione entro il corrente anno;

impegna il Governo

a garantire nel più breve tempo possibile la proroga dell'indennità di mobilità per il 2002 per quella parte dei lavoratori dell'azienda che ne risultano attualmente esclusi.

9/2972/**35**. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha emanato con il decreto legge in esame nuove norme relative al CONI;

con tale decreto legge vengono introdotti nuovi meccanismi finanziari nel rapporto fra lo Stato e il Comitato Olimpico Italiano;

tali meccanismi hanno immediata ricaduta sulle Federazioni Sportive nazionali e di conseguenza sul complesso delle società sportive dilettantistiche;

impegna il Governo

in sede di attuazione della nuova normativa a vigilare affinché nessun contributo, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta sia erogato a Società aventi a scopo di lucro.

9/2972/**36**. Santino Loddo, Milana, Mossella, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche, nella formulazione presentata alla Camera, un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi sono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva e che, contraddittoriamente alle premesse, vengono destinate quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

anche la disciplina tributaria e civilistica delle società e associazioni sportive dilettantistiche avrebbe richiesto un provvedimento organico e non un'iniziativa estemporanea come il Governo ha ritenuto di dover fare con il provvedimento in esame;

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere successivi interventi normativi al fine di favorire le politiche e gli interventi degli enti pubblici e delle autonome organizzazioni dello sport, anche mediante l'istituzione del « Consiglio Nazionale dello

sport », a cui assegnare le seguenti funzioni: *a)* promuovere ricerche sullo stato della pratica sportiva come diritto per tutti i cittadini e produrre annualmente una relazione in collaborazione con istituti specializzati per l'azione delle istituzioni pubbliche; *b)* proporre interventi pubblici di carattere nazionale in materia di tutela, prevenzione e informazione sanitaria delle attività sportive di impiantistica sportiva, di organizzazione del territorio e di sostegno alle attività dello sport dilettantistico; *c)* promuovere campagne di sensibilizzazione a favore dello sport per tutti, inteso come strumento di crescita personale e collettiva per la salute e contro ogni forma di intolleranza e razzismo nello sport.

9/2972/**37**. Lusetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo e contraddittorio;

il sistema di procedere del Governo contraddittorio, incoerente e confuso è riscontrabile in modo particolare all'articolo 11 del presente provvedimento, in quanto le agevolazioni per il settore agricolo sono inserite in un decreto legge proprio mentre la Camera dei deputati ha appena approvato il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 in materia di agricoltura;

tali interventi contenenti anche sistemi di semplificazione dei meccanismi di agevolazione destinati al settore agricolo avrebbero meritato tempi di discussione diversi da quelli imposti dalla ristrettezza dei tempi previsti per l'esame del disegno di legge di conversione di un decreto legge, per evitare che il ricorso agli strumenti di incentivazione non risulti difficoltoso per gli stessi agricoltori;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere in successivi interventi normativi un aumento delle risorse stanziare per i contributi per gli investimenti in agricoltura e a disporre ulteriori disposizioni in favore delle imprese agricole, affinché vengano ammesse al contributo alle condizioni e requisiti di compatibilità da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, così come previsto dalla legge n. 388 del 2000.

9/2972/**38**. Marcora.

La Camera,

premesso che:

il Governo dopo un grave e ingiustificato ritardo ha preso atto della emergenza idrica nel Mezzogiorno, annunciando una serie di interventi per affrontare nell'immediato la siccità che sta mettendo a rischio il presente e il futuro del settore agricolo con l'incertezza persino per quanto concerne l'erogazione dell'acqua per uso potabile;

la Calabria risulta paradossalmente non considerata dal Governo nell'affrontare una emergenza drammatica come evidenziano le situazioni di Reggio Calabria e Cosenza anche per l'uso potabile;

non è possibile ipotizzare come ha fatto il Ministro dell'ambiente di scaricare sui cittadini e sul mondo produttivo i costi dell'assenza di una strategia nel lungo periodo per gestire la risorsa acqua aumentandone esclusivamente il costo;

gli annunci sulla realizzazione di infrastrutture per l'acqua non devono risultare i soliti spot elettorali del governo in cui tra l'altro viene marginalizzata la Calabria;

impegna il Governo

a stanziare nell'ambito della legge finanziaria per il triennio 2003-2005, 500 milioni di euro per ciascun anno per affrontare l'emergenza idrica consentire l'ammmodernamento della rete idrica sostenere il comparto zootecnico e agricolo in Calabria.

9/2972/**39**. Meduri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 138 del 2002, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi sono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva e che, contraddittoriamente alle premesse, vengono destinate quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere successive iniziative normative al fine di intervenire in maniera organica sull'intero settore dello sport, garantendo autonomia ed entrate certe al CONI e alle

associazioni nazionali di promozione sportiva, anche mediante l'istituzione di un « Fondo nazionale per lo sport ».

9/2972/40. Merlo.

La Camera,

premessi che:

con il decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 il Governo ha introdotto nuove norme relative al finanziamento del Comitato Olimpico Italiano;

con proprie procedure il CONI ripartisce le risorse fra le varie Federazioni sportive;

la Federazione Italiana Sport disabili ha più volte manifestato la propria difficoltà a garantire adeguati livelli di pratica sportiva ai propri affiliati data l'esiguità delle somme messe a disposizione;

lo sviluppo dello sport per disabili rappresenta uno degli indicatori più attuali del livello di sensibilità e civiltà di un sistema sportivo e di un popolo;

tale attività sportiva è sempre più necessaria a garantire l'inserimento e il reinserimento di cittadini colpiti da disabilità fisica e mentale;

la pratica sportiva è per le famiglie con disabili un elemento di sollievo nella vita familiare;

impegna il Governo

ad emanare direttive atte a garantire che il 2 per cento del finanziamento al CONI sia destinato all'attività sportiva per atleti disabili.

9/2972/41. Milana, Mosella, Lettieri.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 608 del 1996 in materia di autoimpiego e prestito d'onore ha de-

terminato il conseguimento di importanti risultati in termini di nuova occupazione soprattutto nelle regioni meridionali;

la *holding* « Sviluppo Italia », società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di maggio 2002, ha deciso di sospendere « fino a data da destinarsi » i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti prestiti d'onore del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto, per verificare la sostenibilità economica dei finanziamenti;

molti giovani residenti in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia si sono visti così sospendere il corso dopo aver persino sostenuto spese per acquistare materiale e/o macchinari finalizzati all'intrapresa della iniziativa economica oggetto della richiesta del prestito.

ad oggi, a parte pretestuose polemiche da parte di governo e maggioranza, non è pervenuta alcuna risposta concreta da parte del Governo che aveva annunciato l'avvio dei corsi, annuncio disatteso da oltre i mese;

impegna il Governo

a dare il via libera immediatamente a tutti i corsi già in programma e propedeutici alla concessione del prestito d'onore nonché a prevedere adeguate risorse finanziarie nella legge finanziaria 2003 per sostenere questo importantissimo strumento per la promozione della imprenditoria giovanile nel mezzogiorno e sostenere l'economia nelle aree svantaggiate.

9/2972/42. Molinari.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame prevede interventi per il settore automobilistico, interessato da una preoccupante crisi, che investe sia l'indotto FIAT che l'economia del Piemonte;

le aziende interessate all'indotto FIAT sono 1.222, per un totale di 73.709 addetti sulla base di un'indagine realizzata dall'Osservatorio provinciale sul lavoro di Torino;

impegna il Governo

a considerare l'estensione dell'accesso ai benefici della cassa integrazione straordinaria e della mobilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le imprese facenti parte del settore dell'indotto auto nella provincia di Torino.

9/2972/43. Morgando.

La Camera,

premesso che:

in Italia la percentuale di praticanti sportivi costituisce circa il 30 per cento della popolazione e di quest'ultima, soltanto un ridotto numero, inferiore ai 4 milioni di individui, si dedica allo sport organizzato in rigide strutture a cascata, quali le Federazioni sportive nazionali, interessate quasi esclusivamente allo sport di selezione e di alto impegno agonistico e quindi suddite dell'egemonia del CONI. Di conseguenza, le attività sportive a cui si dedica la maggioranza degli italiani di ogni età e condizione sociale si inquadrano piuttosto come sport per tutti, ovvero come pratica sportiva a prevalenti finalità educative, culturali e mirate ad una migliore qualità della vita sia in riferimento alla salute dell'individuo che per la fruizione del tempo libero come svago;

il CONI non ha mai manifestato reale interesse a curare lo sviluppo di questa forma di pratica sportiva, tant'è che il Comitato Nazionale Sport per tutti, pur costituito per la prima volta nel 1995 su sollecitazione dello stesso Comitato Internazionale Olimpico non è mai stato messo in condizione di operare, né si è mai realmente riunito;

la promozione dello sport per tutti è in massima parte gestita dalle associa-

zioni polisportive denominate «enti di promozione sportiva», che, pur contando migliaia di società sportive e milioni di tesserati, non sono però in alcun modo rappresentati nel Consiglio Nazionale del CONI, e sono globalmente finanziati dal Comitato Nazionale Olimpico Italiano con una percentuale irrisoria, pari circa all'1 per cento, dei suoi introiti;

impegna il Governo

a) ad istituire il Comitato Nazionale Italiano Sport per Tutti, che riunisca tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e in cui siano rappresentati, inoltre: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

b) a garantire un adeguato finanziamento pari a circa il 10 per cento delle entrate derivanti da giochi, concorsi e scommesse sportive da destinare al CONI e comunque non inferiore ai 20.000.000 di euro annuali, affinché gli Enti di promozione sportiva italiani possano continuare a svolgere il prezioso compito di coordinare, indirizzare e incentivare lo sviluppo dello sport per tutti quale fattore di educazione culturale e di promozione umana, sociale, sanitaria e civile.

9/2972/44. Mosella, Milana, Colasio.

La Camera,

considerata la recente riforma Costituzionale e la necessità di una razionale gestione delle informazioni relative agli autoveicoli;

impegna il Governo

ad emanare norme affinché le funzioni del PRA siano svolte dalle Regioni che, a tal fine, dovrebbero dotarsi di sistema informatico collegato all'anagrafe tributaria, responsabile della tenuta delle registrazioni nazionali.

9/2972/45. Pasetto.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legge in oggetto presenta modifiche alla materia della riscossione dei tributi, funzionali al potenziamento dell'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari;

sussiste un insoddisfacente « ritorno » agli uffici dei dati attinenti alla riscossione produce con notevoli effetti negativi, tra cui l'indisponibilità di un adeguato flusso di informazioni sui risultati effettivi della riscossione e difficoltà nell'appuramento dei carichi pendenti e nel raccordo tra gli atti emessi e le relative riscossioni, con ricadute anche sul versante della misurazione degli obiettivi monetari conseguiti dall'ufficio, oltre a reiterati casi di indebite iscrizioni a molo generanti connesse operazioni di sgravio.

impegna il Governo

ad effettuare specifiche rilevazioni ed analisi sulla qualità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati, condotte congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie, presentandone entro sei mesi i risultati alle competenti commissioni parlamentari.

9/2972/46. Pinza.

La Camera,

considerata l'emergenza idrica in Sicilia;

impegna il Governo

ad intervenire in favore della Regione Sicilia mediante lo stanziamento di 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

9/2972/47. Piscitello.

La Camera,

premessi che;

l'articolo 14, del decreto-legge 8 luglio n. 138 del 8 luglio 2002, concernente l'interpretazione autentica della definizione di « rifiuto », pone alcuni rilevanti problemi sia interpretativi che applicativi, in particolare per quanto riguarda il comma 2, afferente l'interpretazione autentica di quando non ricorra la « decisione » di disfarsi da parte del produttore del rifiuto;

la filosofia di questo articolo si basa sulla distinzione rifiuto/non rifiuto e sul tipo di operazione cui lo stesso è avviato, distinguendo le operazioni di trattamento, ovvero operazioni di recupero dalle operazioni di trattamento che non rientrano nell'allegato C, l'avvio alle prime operazioni comporta che il materiale sia qualificato come rifiuto, l'avvio alla seconda comporta che esso non sia qualificabile come rifiuto;

tale distinzione in alcuni casi potrebbe risultare pericolosa e dare il via ad una gestione « deregolamentata » libera dai vincoli procedurali e tecnici propri del regime dei rifiuti risultando per alcuni sicuramente più economica, determina così una ingiusta disparità di trattamento tra operatori, penalizzando quelli che finora si sono conformati agli obblighi di legge e quel che è peggio si abbassa il grado di controllo e tutela dell'intero sistema, creando dei « porti franchi » ove quantitativi di materiali « sfuggiti » al regime dei rifiuti potrebbero venire indiscriminatamente trasferiti e rientrare nel ciclo dello smaltimento illegale dei rifiuti

impegna il Governo

a studiare e mettere in atto tutte le iniziative utili a contrastare il grave fenomeno dell'utilizzo e dello smaltimento e illegale dei rifiuti che potrebbe scaturire da pratiche troppo svincolate da controlli e che possono abbassare il grado di tutela in materia di rifiuti.

9/2972/48. Realacci.

La Camera,

premessi che l'articolo 9 del disegno di legge n. 2972 che, per contenere la spesa farmaceutica utilizza esclusivamente il criterio costi/efficacia;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che valorizzino l'autonomia professionale del medico di base nella prescrizione dei farmaci più adeguati a curare le patologie del suo utente e che nel contempo assicurino la gratuità dei prodotti terapeutici agli ammalati cronici e ai cittadini meno abbienti.

9/2972/49. Reduzzi.

La Camera,

considerata la necessità di incentivare il ricambio e lo svecchiamento del parco auto esistente;

impegna il Governo

ad applicare le esenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 anche alle formalità relative agli acquisti da privati a condizione che l'acquirente, entro dieci giorni dalla data di acquisto dell'autoveicolo conforme alle direttive CE antinquinamento di cui ai commi 1 e 2, consegna un veicolo non conforme alle suddette direttive, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e provveda personalmente alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

9/2972/50. Rocchi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2 (Esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica) del decreto legge in oggetto tende ad utilizzare l'imposizione tributaria al fine di aumentare la domanda

di autoveicoli e di migliorare il traffico abbassando anche il tasso di inquinamento;

impegna il Governo

a promuovere l'utilizzo delle biciclette attraverso forme tributarie agevolative sia per i venditori che per gli acquirenti.

9/2972/51. Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

le attività sportive dilettantistiche riguardano migliaia di associazioni che senza fine di lucro operano per l'intera collettività;

non esistono differenze rilevanti fra le *onlus* e le associazioni sportive dilettantistiche;

impegna il Governo

ad eliminare ogni possibile imposizione tributaria alle associazioni sportive dilettantistiche.

9/2972/52. Rusconi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 modifica la disciplina sul credito di imposta stabilita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel senso che, tra le altre disposizioni, introduce una ulteriore limitazione per le aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea, per cui il credito spetterebbe fino all'85 per cento dell'intensità di aiuto ammessa, e non per l'intero ammontare come previsto dalla legislazione vigente;

al contrario per le zone dell'Abruzzo e del Molise il medesimo articolo non prevede tale ulteriore limitazione;

con l'approvazione delle modifiche il credito di imposta sarà soggetto ad un limite di spesa connesso ad un ordine cronologico delle presentazioni delle domande;

impegna il Governo

a riconsiderare le limitazioni poste in essere solo per le zone rientranti nell'obiettivo 1, in particolare considerando che, in presenza di un limite di spesa, l'accesso ai fondi di fatto viene reso più agevole proprio per quelle zone che fruiscono del beneficio in virtù di una deroga.

9/2972/**53**. Ruta, Villari.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare misure atte a modificare lo *status* di « bene registrato » per quanto attiene i veicoli adibiti a trasporto di persone;

a prevedere che la targa sia assegnata *ad personam* e sia automaticamente e senza oneri trasferibile su altri veicoli.

9/2972/**54**. Santagata.

La Camera,

Il Governo aveva presentato, in sede di esame in sede referente del decreto legge in oggetto, presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, l'emendamento 1. 150, volto a modificare la disciplina relativa alle modalità di funzionamento di macchine automatiche da gioco, assimilabili alle cosiddette *slot-machine*, fissando il costo della « partita » nel massimo in cinquanta centesimi di euro, la durata in dodici secondi, e la vincita, anche in denaro, nella misura di venti volte il costo della partita;

le sollecitazioni al gioco e le nuove installazioni negli esercizi pubblici avrebbero comportato minori introiti per lo

Stato fissati, per l'anno 2002 e seguenti, nell'imponibile medio forfetario annuo di 6600 euro;

il singolo giocatore avrebbe potuto spendere 2,50 euro al minuto, 150 euro all'ora, se si limitasse all'utilizzo di una sola macchinetta;

ma, in realtà, non è dato di conoscere come in ciascun esercizio pubblico vengano installate un certo numero di queste macchine da gioco, e sono sempre più numerose le persone che, vittime di questa eccessiva patologia sociale del gioco d'azzardo, giocano con più macchinette contemporaneamente;

sono altresì poco note le vicende di giovani, di anziani, di donne travolte da questa forma maniacale di gioco d'azzardo, così come è noto il ricorso a canali di finanziamento usurari;

in modo assai inquietante lo Stato decide di favorire, di incentivare queste forme di gioco, credendo di poter finanziare alcuni interventi, senza chiedersi quanto costerà una tale iniziativa in termini sociali, dalle consulenze psicologiche, alle tragedie familiari, dall'accanimento degli usurari, alle rapine ai tabaccai;

al fine di introdurre elementi di maggiore consapevolezza e di ridurre le conseguenze di eventuali analoghe iniziative,

impegna il Governo

a valutare, per il futuro, i costi sociali di modifiche normative che incentivino il gioco d'azzardo, e separatamente delle macchine automatiche da gioco;

a non concedere autorizzazioni alla installazione di più di una macchina automatica da gioco per ciascun esercizio pubblico.

9/2972/**55**. Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione

n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla, nella formulazione presentata alla Camera, anche un complesso di disposizioni riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi vengono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva mediante una destinazione di quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame e di non voler apportare alcuna modifica per rimediare ad un intervento gravemente lesivo di principi fondamentali del nostro ordinamento

impegna il Governo

a prevedere successivi interventi normativi organici riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto della costituzione di un « Fondo speciale » per promuovere lo sport per tutti, con una dotazione per il 2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata, di cui una parte dovrà essere destinato al finanziamento delle attività sportive per atleti disabili.

9/2972/56. Squeglia.

La Camera,

premesso che:

il settore delle società sportive dilettantistiche riveste una grande importanza per l'impegno giovanile e la diffusione della pratica sportiva di massa;

è però diffusa la negativa pratica di occultamento di costi, relativi a compensi per giocatori non dilettanti ma di fatto professionisti, con il duplice danno di togliere spazio ai giovani e limitare la crescita dei vivai, creando un ulteriore incentivo al sommerso ed all'illegalità fiscale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un codice di autodisciplina delle società che limiti drasticamente tali pratiche, incentivando al contempo la crescita dei vivai e l'impiego dei giovani atleti italiani anche mediante l'utilizzo di fondi all'uopo stanziati in bilancio.

9/2972/57. Stradiotto.

La Camera,

considerata la necessità di una politica fiscale a favore della diversificazione energetica;

impegna il Governo

ad applicare l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

9/2972/58. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

le piccole e medie imprese industriali italiane hanno il 70 per cento dell'occupazione è in imprese con meno di 100 addetti contro una media del 35-40 per cento negli altri Paesi Ocse;

tali imprese mostrano una elevata capacità di generare posti di lavoro, ma scontano una scarsa competitività consi-

derato che i tassi annuali di creazione lorda di posti di lavoro (gli occupati nelle imprese sorte nel corso dell'anno più gli incrementi occupazionali delle imprese in crescita in proporzione allo stock di occupati all'inizio dell'anno) sono oggi in Italia dell'ordine del 30 per cento, in confronto al 65 per cento degli Stati Uniti e al 50 per cento del Giappone;

il sistema produttivo italiano deve migliorare ed affinare le proprie capacità di selezionare le idee vincenti e di promuovere le migliori iniziative imprenditoriali, generare occupazione aggiuntiva;

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate alla promozione dei distretti industriali ed al finanziamento dei relativi contratti di programma, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica ed alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

9/2972/**59**. Verneti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legge in esame modifica la disciplina sulla cumulabilità tra il credito di imposta e le agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge n. 383 del 2001 disponendone la possibilità di cumulo;

tale disposizione che sembrerebbe andare incontro alle richieste del mondo imprenditoriale, di fatto peggiora la situazione in quanto contestualmente la norma prevede un limite di spesa;

le misure agevolative potrebbero risultare quindi insufficienti a compensare l'introduzione del limite di spesa;

infatti il nuovo meccanismo del limite di spesa potrebbe precludere del tutto l'accesso al regime agevolato per esaurimento delle risorse;

impegna il Governo

a riconsiderare la norma per quelle imprese che effettuano nuovi investimenti

non traendo alcun vantaggio né dalla Tremonti-bis, in quanto non hanno una media di riferimento, né eventualmente dal credito di imposta per i limiti di spesa previsti dalle nuove disposizioni di legge.

9/2972/**60**. Villari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 detta norme in materia di spesa farmaceutica;

impegna il Governo

nel caso in cui la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda i limiti, ad istituire una apposita commissione, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale e della CUF per valutare l'entità dell'eccedenza per ciascuna classe terapeutica omogenea e identificare le misure necessarie.

9/2972/**61**. Volpini.

La Camera,

considerata la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a elaborare criteri guida che assicurino l'oggettività e certezza dei parametri utilizzati dall'amministrazione finanziaria e che siano tali da garantire un vantaggio reale per le entrate finanziarie, a seguito dell'applicazione della suddetta transazione.

9/2972/**62** (Testo così modificato nel corso della seduta). Ruzzante, Maurandi.

La Camera,

premesso che:

gli enti nazionali di promozione sportiva svolgono un ruolo rilevante nel

realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva in modo capillare e coordinato;

il provvedimento in esame richiama in più punti il ruolo di tali enti senza disciplinarne lo *status* giuridico e che tale disciplina appare necessaria proprio per adempiere in modo efficace al loro ruolo,

impegna il Governo

in stretto raccordo con la Conferenza unificata Stato-regioni-città a predisporre sollecitamente in merito un disegno di legge che ne escluda il fine di lucro, che preveda l'acquisizione dello *status* con atto di riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di alcuni requisiti indispensabili, tra i quali la conformità dello statuto alle disposizioni di legge, la presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province, l'affiliazione di almeno mille società ed associazioni sportive e di almeno centomila iscritti, un'attività di almeno da tre anni in tale ambito, l'iscrizione del proprio revisore dei conti nel relativo albo nazionale, predisponendo una normativa transitoria che consenta agli attuali enti già riconosciuti di essere provvisoriamente confermati in tale riconoscimento, dando ad essi un congruo tempo per realizzare i requisiti di cui essi siano eventualmente carenti, rispettando comunque l'autonoma e consolidata configurazione del Centro universitario sportivo italiano (CUSI).

9/2972/63. Lolli, Martella, Grignaffini, Ruzzante, Innocenti, Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, l'ordinamento sportivo rientra tra le materia di legislazione concorrente, per le quali la competenza dello Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando alle regioni la potestà legislativa;

l'articolo 4 del provvedimento in esame si limita a riconoscere alle regioni una mera funzione consultiva, attraverso il parere della Conferenza unificata di cui al comma 2, negando ogni loro partecipazione alla gestione degli istituti normativi;

lo stesso articolo 4, comma 2, al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, prevede la riassegnazione di una quota delle maggiori entrate, peraltro solo virtuali, a favore degli enti locali, ignorando anche in questo campo ogni possibile ruolo delle regioni,

impegna il Governo

a fornire alla Conferenza unificata tutte le necessarie informazioni e gli elementi utili all'espressione del previsto parere in tempi ragionevoli e altresì ad attenersi strettamente, nella determinazione delle modalità di funzionamento del fondo nonché delle modalità e dei limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca, di cui al comma 2 dell'articolo 4, al parere espresso dalla suddetta Conferenza unificata.

9/2972/64. Chiaromonte, Lolli, Ruzzante, Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, in palese violazione dei fondamentali principi sanciti dalla Carta olimpica, rischia di determinare una grave lesione dell'autonomia degli enti e delle istituzioni operanti nel settore sportivo;

l'articolo 4, comma 1, nell'attribuire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutte le funzioni relative all'organizzazione e all'esercizio dei giochi nonché alle scommesse ed ai concorsi pronostici, omette di definire con la dovuta e necessaria chiarezza i criteri e le modalità di esercizio di tali funzioni, determinando così una situazione di grave incertezza;

la previsione di una programmazione su base unicamente annuale rende asfittica e priva del necessario respiro la definizione degli obiettivi e delle attività connesse ad un settore, come quello sportivo, che è intrinsecamente assoggettato a cicli di attività necessariamente quadriennali,

impegna il Governo

a promuovere con la massima urgenza l'istituzione di un Consiglio nazionale dello sport cui partecipino il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione, le regioni e gli enti locali, al fine di esprimere, con l'adeguato coinvolgimento di tutti gli attori sociali interessati e con la cadenza pluriennale necessaria ad un'efficace attività di programmazione, un indirizzo unitario e coordinato in materia di politiche sportive nazionali e di presiedere alle modalità di riparto delle risorse, avendo particolare riguardo alle esigenze delle attività sportive di base.

9/2972/**65**. Grignaffini, Ruzzante, Lolli, Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame, in forza di una nuova definizione del termine « rifiuto », sottrae alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, una parte rilevante del ciclo dei rifiuti a legislazione vigente;

tale provvedimento deregolamenta un settore delicato sul piano dell'impatto ambientale e fortemente infiltrato dalle organizzazioni mafiose e criminali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 2002, un'organica disciplina in materia di rifiuti ribadendo gli orientamenti di fondo contenuti nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

9/2972/**66**. Vigni, Vianello, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame equipara ai generici i farmaci coperti da brevetto diverso da quello di principio attivo, ai fini della prescrivibilità del Servizio sanitario nazionale;

l'identificazione dei farmaci coperti da brevetto (diverso da quello di principio attivo) con i farmaci « generici » è contraddittoria sotto i profili:

« dell'omogeneità dei confronti »: infatti un farmaco coperto da brevetto non di principio attivo può avere indicazioni terapeutiche, controindicazioni, effetti collaterali, parzialmente diversi da quelli di un farmaco contenente lo stesso principio attivo ma « generico », per cui l'eventuale sostituzione nella prescrizione medica di un tipo di farmaco coperto da brevetto con un altro tipo non coperto da brevetto può provocare problemi sanitari ai pazienti;

del contrasto con le normative internazionali in materia di brevetto: infatti la vanificazione, per via legislativa, dei contenuti della tutela brevettuale per i farmaci coperti da brevetto diverso da quello di principio attivo contrasta, in modo sostanziale ed anche formale, con le normative internazionali ed europee in materia di brevetto, in particolare con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo che l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico (tra l'altro molti brevetti non di principio attivo sono stati rilasciati in sede europea);

economico-industriale: infatti, per la necessità di ammortizzare i costi della ricerca, il prezzo delle specialità coperte da qualsiasi tipo di brevetto non può essere ridotto sul mercato al prezzo dei « generici », per cui le specialità suddette saranno costrette a perdere prescrizioni e vendite a favore dei generici;

si viene a disincentivare, per il futuro, alcune attività di ricerca applicata

e di sviluppo e, in particolare, la ricerca in un campo fondamentale come quello delle biotecnologie,

impegna il Governo

a fornire indicazioni alla Commissione unica del farmaco perché almeno i farmaci coperti da brevetto di biotecnologia e di nuove indicazioni terapeutiche non siano equiparati al « generico » ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.

9/2972/67. Minoli Rota, Palumbo, Massidda, Leo, Ercole, Giuseppe Drago, Di Virgilio, Lucchese, Moroni, Garagnani.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede che la revisione annuale dell'elenco dei farmaci sia effettuata in base al criterio costo-efficacia;

sarebbe opportuno:

a) escludere dal meccanismo di riclassificazione secondo il criterio costo-efficacia i farmaci di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, per i quali vige già un meccanismo autonomo di prezzo di rimborso di riferimento;

b) definire il « campo » entro cui si deve esercitare il potere di riclassificazione secondo il criterio costo-efficacia, in modo da assicurare il massimo di omogeneità nei confronti tra farmaci diversi e, quindi, le minori ricadute negative possibili sui pazienti (obiettivo che può raggiungersi se la riclassificazione viene effettuata a livello ATC non superiore al IV);

c) definire la « sorte » dei farmaci con costo-efficacia giudicato eccedente rispetto ad un limite predeterminato, nel senso di prevederne il mantenimento in rimborsabilità con un prezzo di

rimborso uguale al costo massimo rimborsabile. E ciò:

in analogia con il meccanismo relativo ai farmaci non coperti da brevetto (comma 5);

per non penalizzare eccessivamente i pazienti che avessero necessità di continuare la terapia con i farmaci giudicati a costo-efficacia non favorevole;

per lasciare alla libera competizione sul mercato (medico-paziente) il compito di stabilire se i « differenziali » terapeutici implicati dai farmaci per i quali il prezzo è rimborsato parzialmente sono tali da giustificare, secondo il libero apprezzamento dei medici e dei pazienti, i relativi differenziali di prezzo in tutto o in parte (altrimenti i prezzi al pubblico si riallineeranno al prezzo di rimborso),

impegna il Governo

ed in particolare il Ministro della salute ad applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame:

a) a livelli di ATC non superiori al IV;

b) escludendo dal campo di applicazione del criterio costo-efficacia i farmaci di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame;

c) assicurando, in ogni caso, la fruibilità, per i pazienti, dei farmaci con costo eccedente il tetto massimo rimborsabile, nei limiti del suddetto livello massimo di rimborsabilità.

9/2972/68. Giuseppe Drago.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede che continuo ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate dal decreto-legge, per gli investimenti per i quali il contratto risulti concluso entro la data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

ciò lascia aperto il problema di investimenti che hanno avuto inizio con contratti preliminari d'acquisto (o con atti equivalenti) e che sarebbero esclusi sia dalla vecchia che dalla nuova normativa sul credito d'imposta,

impegna il Governo

a intervenire affinché la normativa vigente al decreto-legge in esame venga applicata agli investimenti iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, anche se gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si verificano successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

9/2972/**69**. Maurandi.

La Camera,

premessi che:

le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una importante funzione sociale, soprattutto nell'ambito del Sud e delle Isole, dove la mancanza di attrezzature sportive è endemica.

le stesse svolgono un ruolo di alto valore sociale contro il degrado del Mezzogiorno, soprattutto nei piccoli comuni del Sud, dove sono fra le poche entità ad organizzare momenti di aggregazione fra i giovani e non;

nel decreto-legge in esame si è dovuto sopprimere l'intervento relativo al settore sportivo dilettantistico e più specificatamente l'articolo 6,

impegna il Governo

ad affrontare la riforma delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nei termini di cui al testo originario del decreto-legge in esame, entro l'anno corrente.

9/2972/**70**. Perrotta.

La Camera,

premessi che:

il Governo a tutt'oggi non ha ancora dato seguito concreto agli impegni assunti con l'approvazione della risoluzione n. 7-00132, approvata in VI Commissione nella seduta del 19 giugno 2002, relativa all'esonero delle associazioni *pro loco* dall'obbligo dell'utilizzo dei misuratori fiscali,

impegna il Governo

a dare reale seguito agli impegni assunti nella risoluzione di cui in premessa, al fine di estendere anche alle associazioni *pro loco* il provvedimento di esclusione già previsto per le società sportive dilettantistiche.

9/2972/**71**. Pistone, Benvenuto, Oliveri.

La Camera,

premessi che:

per agevolare la diffusione della pratica sportiva una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 del decreto-legge in esame è riassegnata alle associazioni sportive dilettantistiche;

tale misura è esigua rispetto alle esigenze proprie della promozione dello sport dilettantistico,

impegna il Governo

a che la quota riassegnata non sia comunque inferiore all'otto per cento.

9/2972/**72**. Mantini.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

rilevata la gravità della crisi idrica che anche quest'anno affligge le regioni del Mezzogiorno, ponendo in una situazione di notevole disagio le popolazioni di quell'area;

valutate positivamente le misure contenute nel decreto-legge in favore delle aree e delle imprese agricole danneggiate dalla siccità;

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finanziarie, nonché ad assumere tutte le misure necessarie, di carattere organizzativo ed infrastrutturale, al fine di far fronte all'emergenza idrica nella Regione Puglia, nonché a risolvere in via definitiva il problema dell'approvvigionamento idrico in quella regione.

9/2972/**73**. Lazzari, Antonio Leone, Bruno.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse;

premesso che:

l'articolo 7 prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico economico in società per azioni, con lo scopo prioritario di raggiungere una migliore gestione degli investimenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale, attraverso strumenti organizzativi ed economico-finanziari snelli, moderni e flessibili simili a quelli delle imprese che operano nell'ambito della disciplina civilistica;

ai sensi del comma 6 del citato articolo 7, le azioni dell'ANAS Spa sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze e alla medesima società vengono assegnate competenze di indubbio rilievo

pubblicistico e di interesse generale su gestione, manutenzione e miglioramento della rete viaria nazionale;

nell'ambito di tali competenze assume altresì grande rilevanza la programmazione dei lavori e degli investimenti della società ANAS Spa,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina della concessione da stabilire con la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 7, a prevedere l'obbligo per la società ANAS Spa di organizzare la propria attività di realizzazione delle opere pubbliche secondo una programmazione triennale, con aggiornamenti annuali, sulla base dei principi desumibili dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

9/2972/**74**. Parolo, Lupi, Guido Dussin, Alboni.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse, ed in particolare l'articolo 7 che prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico economico in società per azioni;

tenuto conto dell'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione della rete viaria di interesse nazionale e la rapidità degli interventi sulle reti stradali di competenza, nonché la suddivisione degli investimenti in modo paritario sul territorio nazionale,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina della concessione da stabilire con la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 7, a prevedere l'espletamento dei compiti affidati alla società ANAS Spa attraverso l'articola-

zione in più strutture territoriali che comprendano aree interregionali omogenee, in rapporto diretto di collaborazione e confronto con le diverse istituzioni locali.

9/2972/**75**. Gibelli, Guido Dussin, Parolo, Lupi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse, ed in particolare l'articolo 7 che prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico economico in società per azioni;

valutata l'esigenza di tenere informato il Parlamento sui programmi degli investimenti dell'ANAS Spa e sullo stato di attuazione dei programmi medesimi,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina della concessione da stabilire con la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 7, a indicare anche le modalità di trasmissione al Parlamento dei programmi di investimento definiti dall'ANAS Spa, nonché le modalità con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riferire annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione degli stessi programmi.

9/2972/**76**. Guido Dussin, Parolo, Lupi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni in materia idrica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché vengano finanziati gli interventi del

Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone programmati sulla rete di distribuzione primaria dei canali dell'area irrigua della Val Tidone.

9/2972/**77**. Polledri, Parolo, Foti.

La Camera,

in occasione dell'esame del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate,

premesso che:

all'articolo 8, nell'ambito del riassetto del CONI, è prevista la costituzione della società « CONI Servizi » Spa, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma dispone che sia il presidente della società che i membri del Consiglio di amministrazione saranno designati solo dal CONI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire la nomina di due consiglieri del Consiglio di amministrazione della costituenda società rispettivamente su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i beni e le attività culturali.

9/2972/**78**. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 7, nel prevedere che a seguito della trasformazione dell'ANAS in società per azioni, il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ente « continua ad essere disciplinato dalla precedenti disposizioni »;

tale dizione, nella sua indeterminata, non sembra offrire al personale le opportune garanzie, in particolare in ordine al regime pensionistico, al trattamento di fine rapporto ed alla indennità di buonuscita,

impegna Governo

ad assicurare il trattamento di fine rapporto e la liquidazione di fine servizio maturati presso l'INPDAP.

9/2972/**79** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Vianello, Vigni, Innocenti, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento prevede che la concessione con l'ANAS sia disciplinata da un'apposita convenzione di cui non viene specificato l'atto di emanazione;

non sembrano neppure definiti esaurientemente principi e criteri che devono presiedere alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza del concedente ed alle modalità di gestione del concessionario, nonché all'erogazione delle risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad adottare la convenzione di cui in premessa con decreto del Presidente della Repubblica, con il concerto di tutti i ministri competenti, ed a trasmettere lo schema di tale convenzione preventivamente alle Camere.

9/2972/**80**. Abbondanzieri, Ruzzante, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 dispone la trasformazione dell'ente nazionale per le strade

ANAS in società per azioni al fine, come si legge in premessa al disegno di legge in esame, di conseguire una « migliore gestione della società » e un « maggiore coordinamento con il Governo (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze ) nella realizzazione dei propri obiettivi »;

per le caratteristiche dell'oggetto sociale di detta struttura, l'elemento territoriale è questione strategica ed imprescindibile per una reale capacità di realizzazione degli indirizzi ed obiettivi imprenditoriali della istituenda società,

impegna il Governo

a prevedere un'articolazione territoriale della suddetta società corrispondente alle diverse realtà ed esigenze del nostro paese.

9/2972/**81**. Sandri, Raffaella Mariani, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame è volto al « potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione » e nello specifico dispone al comma 13 la realizzazione di un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 194 del 16 maggio 2002, decine di migliaia di lavoratori delle pubbliche amministrazioni potrebbero essere retrocessi in qualifiche inferiori o non essere inquadrati nelle posizioni economiche acquisite;

di detti lavoratori, ben quindicimila risultano dipendenti dell'amministrazione finanziaria e il suddetto mancato riconoscimento professionale rischia di comportare serie conseguenze operative per l'amministrazione in questione,

impegna il Governo

a tener conto della suddetta situazione nel quadro del programma di riqualificazione previsto dal comma 13 dell'articolo 3.

9/2972/**82**. Benvenuto, Ruzzante, Innocenti, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, modifica la vigente disciplina delle agevolazioni e degli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito alla concessione del credito di imposta per nuovi investimenti, in particolare prevedendo che per fruire del contributo le imprese debbano inoltrare una istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate,

la concessione del beneficio è subordinata ad una valutazione dell'Agenzia delle entrate, con possibilità della stessa di esprimere il diniego del contributo, non solo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ma anche a seguito del possibile esaurimento dei fondi stanziati;

l'introduzione dei suddetti criteri restrittivi rischia di limitare l'efficacia di un istituto normativo che, proprio in virtù del suo automatismo applicativo — opportunamente pensato al fine di evitare possibili arbitrarietà e ritardi burocratici — già nel primo periodo di attuazione ha consentito a più di centomila imprese di realizzare programmi di investimento, apportando indubbi benefici per l'economia meridionale;

il venir meno del carattere automatico previsto dalla legge n. 388 del 2000 determina altresì una situazione di grave incertezza tale da non consentire agli imprenditori di programmare i costi finanziari dei propri investimenti,

impegna il Governo

a prevedere, almeno, nel bilancio dello Stato stanziamenti adeguati, atti a rendere

effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto, anche al fine di evitare ogni possibile arbitrio.

9/2972/**83**. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge in esame prevede il beneficio del credito d'imposta per le imprese agricole che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio,

impegna il Governo

nella prossima legge finanziaria ad allargare la fattispecie ad ogni altro regime di aiuto regionale o nazionale autorizzato.

9/2972/**84**. Borrelli, Rossiello, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'istituto di credito di imposta per le imprese agricole è stato svuotato e limitato dall'articolo 11 del decreto-legge in esame, con la forte contrazione della platea dei beneficiari, le nuove procedure che investono l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'allungamento dei tempi dell'entrata in regime del nuovo provvedimento, l'insufficiente dotazione finanziaria;

l'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, attraverso il credito di imposta stabiliva un efficace sostegno agli investimenti aziendali in agricoltura;

vengono fortemente penalizzate le filiere agro alimentari, partecipate dai produttori agricoli, con notevoli disparità con gli aiuti all'industria,

impegna il Governo

nella prossima legge finanziaria ad eliminare il tetto di spesa ed a semplificare i

criteri ed i vincoli di accesso all'utilizzo del credito di imposta.

9/2972/**85**. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica le previsioni dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, definendo un tetto di spesa nell'assegnazione di contributi nella forma di credito di imposta per le imprese agricole;

il comma 3 prevede, tra i criteri di assegnazione l'istruttoria favorevole da parte delle regioni e provincia autonome delle domande di agevolazioni ai sensi del regolamento CE 1257/99;

alcune imprese pur avendo avuto l'istruttoria favorevole non hanno ancora avuto l'assegnazione dei fondi,

impegna il Governo

ad ammettere al contributo nella forma di credito di imposta anche parti di investimento ricadenti in domande istruite favorevolmente ai sensi delle agevolazioni previste del regolamento CE 1257/99 che ancora non siano state realizzate e finanziate, ancorché facenti parte di un progetto più ampio parzialmente realizzato.

9/2972/**86**. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica costituisce ormai da tempo argomento di mobilitazione e di preoccupazione in molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna, tanto da

indurre il Capo dello Stato ad un richiamo forte ed autorevole nei confronti delle autorità competenti e del Governo;

in questo quadro, il settore che corre nell'immediato i rischi maggiori è certamente il settore agricolo, che ha già pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico: solo nel 2001 ammontano, infatti, ad 1,7 miliardi di euro i danni causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi di euro;

gli interventi previsti nel provvedimento apportano risorse aggiuntive per soli 330 milioni di euro, peraltro su un intervallo temporale per molte misure decennali, sottraendo risorse ad altri settori (come la zootecnica) o ad altri ed altrettanto importanti utilizzi (come, ad esempio, l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile);

detti interventi non contemplano l'esonero integrale dagli oneri consortili dovuti ai consorzi di bonifica pur se, in molti casi, i consorzi stessi sono nell'impossibilità di rendere il servizio che costituisce la parte principale della loro attività;

impegna il Governo

a completare il ventaglio di interventi a favore del settore agricolo disponendo l'esonero totale dagli oneri consortili versati dalle aziende ai consorzi di bonifica e agli altri Enti che gestiscono la distribuzione dell'acqua per irrigazione, così come previsto in apposite proposte di legge già depositate in Parlamento.

9/2972/**87**. Rossiello, Rava, Nicola Rossi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica le previsioni dell'articolo

60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, definendo un tetto di spesa nell'assegnazione di contributi nella forma di credito di imposta per le imprese agricole;

è importante, in tale contesto, sostenere prioritariamente le imprese agricole,

impegna il Governo

a riconoscere, nell'ambito del tetto massimo di spesa previsto, i seguenti criteri di priorità nel riconoscimento del contributo nella forma di credito di imposta:

- 1) produzione;
- 2) commercializzazione;
- 3) trasformazione.

9/2972/**88**. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Ruzante.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2972, di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate;

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento reca norme in materia di interpretazione autentica della definizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

non sono affatto chiari i motivi per cui si sia ritenuto di dover provvedere a dare attraverso lo strumento del decreto-legge l'interpretazione autentica di una definizione sulla base della quale in Italia da anni viene gestito il ciclo dei rifiuti;

il testo dell'articolo 14 in esame contiene un dispositivo normativo molto simile al disegno di legge n. 6316 della scorsa legislatura; il provvedimento richia-

mato non ha concluso il proprio iter legislativo poiché la quinta sezione della Corte europea di giustizia, con sentenza del 15 giugno 2000, aveva rilevato che, anche se un rifiuto è stato oggetto di un'operazione di recupero completo che restituisca alla sostanza le stesse proprietà e le stesse caratteristiche di una materia prima, tale sostanza possa comunque essere considerata un rifiuto qualora il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

inoltre la sentenza sopra richiamata stabilisce che il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto, poiché la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non ha incidenza sulla natura di rifiuto definita dalla direttiva, con riferimento al fatto che il detentore dell'oggetto o della sostanza se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emanato altre sentenze con le quali veniva stigmatizzata ogni ipotesi restrittiva della definizione di rifiuto, stabilendo che la nozione di rifiuto non debba essere intesa nel senso che sia possibile escludere sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzazione economica; tale nozione non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di terzi;

la stessa premessa del decreto-legge non contiene alcun riferimento al carattere di straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con un atto normativo sull'interpretazione autentica della nozione di rifiuto;

non appare corretto limitare tassativamente, così come fa il comma 1 dell'articolo 14, l'ambito del verbo — e, quindi, l'ampiezza del rifiuto — alle sole operazioni di smaltimento e di recupero elencate nei due allegati comunitari recepiti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 come allegato B e C, poiché, come risulta

chiaramente dalle disposizioni della direttiva, che il decreto legislativo n. 22 del 1997 recepisce, il termine rifiuto e il regime della direttiva comprendono tanto le sostanze o gli oggetti che sono eliminati quanto quelli che sono recuperati; ne consegue che il termine « disfarsi » impiegato nella definizione del rifiuto comprende tanto lo smaltimento dei rifiuti quanto il loro recupero;

un'ulteriore e più recente sentenza della Corte di giustizia europea del 18 aprile 2002 stabilisce quanto segue: l'articolo 1, lettera a), comma 1, della direttiva n. 75/442 definisce rifiuto « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ». L'allegato I della direttiva ed il CER specificano ed illustrano tale definizione, proponendo elenchi di sostanze ed oggetti che possono essere qualificati come rifiuti. Tali elenchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione di rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la Commissione, dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto. Di conseguenza l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine « disfarsi »;

appare pertanto evidente che l'esecuzione di un'operazione menzionata nell'allegato II A) o nell'allegato II B) della direttiva n. 75/442 non permette, di per sé, di qualificare una sostanza come rifiuto;

l'approvazione della norma di cui all'articolo 14 potrebbe comportare la non punibilità di azioni quali l'abbandono dei rifiuti, che non è considerato tra le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B);

l'articolo 14 nel suo complesso restringe fortemente, in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, la nozione di « rifiuto », ancorandola direttamente e tassativamente alle sole opera-

zioni di smaltimento e di recupero elencate, peraltro indicativamente, negli allegati comunitari, ed escludendone invece, altrettanto tassativamente, tutti i casi di riutilizzo, anche dopo operazioni di trasformazione preliminare;

l'approvazione dell'articolo richiamato rischia di aprire la strada a tutte le possibili invenzioni di riutilizzo da parte delle industrie italiane, che vogliono sottrarsi ai controlli « dalla culla alla tomba » che ci impone l'Unione europea;

la relazione conclusiva della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sui reati ad esso connessi ha evidenziato gli enormi interessi che si celano dietro la gestione dei rifiuti e appare inopportuno fornire un oggetto incentivo per l'ecomafia in un Paese dove già oggi buona parte dei rifiuti industriali vengono smaltiti in maniera illecita,

impegna il Governo

in coerenza con i principi cardine del decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di rifiuti:

a) a garantire che la gestione dei rifiuti continui a costituire attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

b) ad accertarsi che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

c) a garantire che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, tutte le autorità competenti favoriscano una gestione integrata che porti alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

1) il reimpiego ed il riciclaggio;

2) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

3) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizione di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

9/2972/89. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 prevede la trasformazione dell'ANAS da soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile — ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante istituzione dell'Ente nazionale per le strade — in ANAS Spa, cui sono attribuiti, a titolo di concessione, proprio i compiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1994. Tale trasformazione viene giustificata per rispondere alle disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica e dell'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso le esternalizzazioni, contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

tra questi compiti, come ribadito dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge in esame, c'è « il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa », e quindi di un organismo privatistico, « per gestione, manutenzione, miglioramento e adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade e autostrade statali »;

è prevista la trasformazione di ANAS quale soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico a società per azioni a carattere privatistico;

non è chiaro come possa ANAS Spa procedere a espropri, visto il suo nuovo carattere privatistico; infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/

2001 le competenze riguardanti l'emana-zione degli atti del procedimento esprop-riativo sono competenza esclusiva delle amministrazioni pubbliche e cioè de « le amministrazioni statali, le regioni, le pro-vince, i comuni e gli enti pubblici »; tutto questo avverrebbe, evidentemente senza procedure di evidenza pubblica e fuori dal controllo di altri organi dello Stato;

in nessuna parte dell'articolo 7 si prevede un controllo da parte di altri organi dello Stato su aspetti fondamentali di costituzione dell'ANAS Spa: nella designa-zione del presidente e degli organi sociali (comma 6) e nell'approvazione dello Sta-tuto (comma 7), mentre con appositi de-creti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'eco-nomia e delle finanze, viene approvata la dotazione finanziaria, lo schema di statuto e lo schema di convenzione (comma 4);

ANAS Spa ha come azionista unico il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Consiglio di amministrazione della so-cietà è designato dal Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, designato dal ministro dell'economia e delle finanze. Tutte le attività potrebbero però essere portate fuori dall'evidenza e dal controllo pubblici, a meno che il Parlamento o altro organo dello Stato non possa avere titolo ad intervenire sulla definizione dei conte-nuti della « convenzione di concessione », di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo del provvedimento in esame;

bisogna ricordare che, attualmente, l'approvazione delle concessioni di costru-zione e di esercizio di autostrade è co-munque riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e che l'erogazione delle risorse finanziarie avviene attraverso la defini-zione di « piani pluriennali di viabilità »; è inoltre previsto « il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale e autostradale dello Stato e di quella data in concessione »;

nel provvedimento in esame non si fa riferimento a questo sistema di garanzie

e di equilibrio tra poteri ed appare difficile che si possa affidare a ANAS Spa tutte le nuove concessioni per le opere strategiche,

impegna il Governo

a garantire che, per le procedure espropriative, vengano rispettate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327;

a stabilire che lo schema di convenzione con ANAS Spa sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

a stabilire che l'approvazione delle concessioni di costruzione e esercizio sia riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

a garantire che la programmazione e la pianificazione dell'attività di ANAS venga effettuata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

9/2972/90. *(Testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale inammissibilità).* Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2002 il Governo ha inteso chiarire la definizione di rifiuto, dando un'interpretazione del termine « disfarsi » che costituisce la condizione necessaria per ricomprendere un materiale o un oggetto nella categoria dei rifiuti;

con questo chiarimento il Governo ha inteso assicurare una maggiore cer-

tezza giuridica e superare le difficoltà applicative riscontrate in molte attività industriali;

a questo fine il Governo ha ripreso il testo dell'« interpretazione autentica » approvato dal Senato nella precedente legislatura;

dal testo di tale « interpretazione » potrebbe desumersi che esiste un obbligo di disfarsi per tutti i materiali indicati nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

nell'introduzione del predetto elenco viene ripresa testualmente una prescrizione comunitaria secondo la quale « l'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuto » e questa prescrizione ha trovato conferma presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 giugno 2000, C-18/97 e C-419/97);

il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame — così come emendato dalla Camera — consente di definire appropriatamente l'obbligo di disfarsi in questione;

è comunque opportuno evitare che l'« interpretazione autentica » possa ingenerare dubbi sotto questo aspetto;

impegna il Governo

a puntualizzare che rimane valida la prescrizione sopra richiamata secondo la quale l'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi e che l'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge;

a proporre una modifica legislativa per la soppressione, all'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, delle parole « dal fatto che i me-

desimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 22/1997 ».

9/2972/**91**. Coronella, Armani.

La Camera,

visto il contenuto del Patto per l'Italia-contratto per il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali;

considerato che:

nell'accordo si afferma che nell'ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazione, il Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito d'imposta, ex articolo 8 della legge n. 388 del 2000, per dare certezza finanziaria e renderlo cumulabile con la cosiddetta Tremonti-*bis* (legge n. 383 del 2001);

nello stesso documento è, inoltre, precisato che « il credito d'imposta, cumulato con la Tremonti-*bis* per un congruo periodo di tempo, diviene così strumento di compensazione per i maggiori costi del capitale del Mezzogiorno »;

alla luce delle menzionate affermazioni è lecito dedurre che la cosiddetta Tremonti-*bis* verrà prorogata almeno per il 2003;

impegna il Governo

a consentire alle imprese e ai lavoratori autonomi di effettuare la necessaria pianificazione degli investimenti produttivi ed

a disporre, nella prossima legge finanziaria per il 2003, l'anzidetta proroga per tutto il territorio nazionale.

9/2972/**92**. Leo.

La Camera

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2972-A, di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, sono state introdotte modificazioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza della siccità in agricoltura;

alle imprese agricole ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità vengono concessi, in particolare, finanziamenti decennali a tasso agevolato per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni creditizie, scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga;

tale misura consente di ripianare le passività onerose ad imprese che hanno visto fortemente ridotte le capacità reddituali, per cui diventa indispensabile che la restituzione delle rate abbia luogo dopo un congruo periodo di tempo dalla stipula dei mutui;

impegna il Governo

a disporre, in sede regolamentare, un adeguato periodo di tempo di preammortamento dei suddetti mutui, comunque non inferiore a tre anni anche in considerazione di analoghe esperienze legislative che hanno fronteggiato calamità naturali in agricoltura.

9/2972/**93**. Bellotti.